

## Lo Statuto dell'Associazione di Grosseto

approvato dall'Assemblea Generale dei soci del 25/02/2020

**Art. 1** È costituita, con sede in Grosseto, l'Associazione Proprietari Casa di Grosseto. L'Associazione può istituire sue delegazioni nei comuni della Provincia di Grosseto; può partecipare, con altre associazioni provinciali alla costituzione della Federazione Regionale ed aderire alla Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia.

**Art. 2** L'Associazione ha lo scopo, in armonia con gli interessi generali del Paese: a) di curare la tutela e la diffusione della Proprietà Edilizia e di promuoverne lo sviluppo tecnico ed economico; b) di studiare i problemi giuridici, tecnici, economici e tributari che interessano la proprietà edilizia e tutti coloro che ad essa aspirano; c) di istituire speciali servizi per l'assistenza ai soci in materia legale, amministrativa, tecnica e tributaria; d) di promuovere la Costituzione di speciali enti diretti a conseguire la diffusione ed il miglioramento della proprietà edilizia. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera senza fine di lucro, per fini formativi, informativi e solidaristici per l'esecutivo soddisfacimento di interessi collettivi. Non perseguendo fini di lucro e quindi la non realizzazione di profitti, gli eventuali avanzi di gestione potranno essere inseriti in bilancio come riserva, ovvero destinati al potenziamento delle strutture dell'Associazione, od a beneficio di altre associazioni con fini analoghi. Per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione potrà promuovere viaggi, curare l'edizione e la pubblicazione di periodici informativi e divulgativi, nonché di supporti audiovisivi; organizzare mostre, convegni, manifestazione pubbliche o private, potrà promuovere e mantenere rapporti con enti pubblici e privati, con associazioni, operatori ed esperti nel campo del turismo, della formazione e della cultura; potrà promuovere incontri di qualsiasi specie che comunque si reputino utili al raggiungimento dello scopo sociale. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione o comodato immobili ed attrezzature, essere proprietaria o comproprietaria di strutture attinenti, sia mobili che immobili, fare contratti e/o accordi e/o convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e/o con altre Associazioni e/o terzi in genere.

**Art. 3** Possono far parte dell'Associazione: a) le persone e gli enti che abbiano la proprietà o l'usufrutto di unità immobiliari urbane; b) i condominii della Provincia di Grosseto attraverso i loro legali rappresentanti; in tal caso, potranno usufruire dei servizi dell'Associazione anche i singoli condòmini secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo; c) tutte le altre persone ed enti, ancorché non proprietari di fabbricati, che, in armonia con gli scopi generali dell'Associazione, abbiano interesse a parteciparvi.

**Art. 4** Coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo che dovrà contenere, in via ordinaria, il nominativo, le generalità e l'indirizzo del richiedente e la dichiarazione di accettazione di tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio stesso, entro 30 giorni, deve motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

**Art. 5** Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì

riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale.

**Art. 6** La qualità di socio si perde per recesso o disdetta, per mancato pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla richiesta e per provvedimento di esclusione. L'esclusione è deliberata dalla Consiglio Direttivo nei confronti del socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, danneggia moralmente e materialmente l'Associazione o che si ponga in contrasto con i suoi scopi e finalità. Contro il provvedimento di esclusione l'interessato può ricorrere all' Assemblea Generale dei soci. L'associato può sempre recedere dall'associazione, presentando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.

**Art. 7** I soci sono tenuti a versare una quota di iscrizione una tantum, all'atto dell'iscrizione stessa, ed una quota annuale di associazione all'inizio di ogni nuova annualità. Le quote di iscrizione e quelle annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote di iscrizione e quelle annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote di iscrizione non sono cedibili né rivalutabili.

**Art. 8** Gli organi dell'Associazione sono: 1) l'Assemblea Generale dei soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente. Le cariche dell'Associazione sono assunte a titolo gratuito.

**Art. 9** L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno entro il primo quadrimestre e, in via straordinaria, quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Nelle assemblee ad ogni socio spetta un solo voto.

**Art.10** L'avviso di convocazione è diramato dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della riunione. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i soci, per posta ordinaria o elettronica anche non certificata o per fax e/o con ogni altro mezzo elettronico utile. La pubblicazione dell'avviso di convocazione su almeno un quotidiano locale o nel sito istituzionale, potrà sostituire l'invio dell'avviso ai singoli soci nelle modalità sopraindicate. L'avviso verrà in ogni caso affisso all'albo presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione.

**Art. 11** L'assemblea, in prima convocazione, è valida quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci che hanno diritto a parteciparvi. In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e /o rappresentati.

**Art. 12** È consentito ai soci di farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio che abbia diritto a partecipare all'assemblea. Ciascun socio non può, però, ricevere più di tre deleghe.

**Art. 13** L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di impedimento, dal vicepresidente ed è assistito, con le funzioni di Segretario, da uno dei soci presenti. Della riunione deve essere redatto il processo verbale da firmarsi da parte del Presidente e del Segretario dell'assemblea.

**Art. 14** Spetta all'assemblea, nella sua riunione ordinaria annuale: a) deliberare sulle questioni di indirizzo generale dell'associazione e sugli atti di maggiore importanza per l'attività che la stessa deve svolgere; b) deliberare sulle eventuali modifiche dello statuto; c) discutere e approvare il rendiconto finanziario dell'anno precedente. Il rendiconto sarà depositato presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'assemblea che dovrà discuterlo e sarà liberamente consultabile da parte di tutti i soci in regola con la quota associativa; d) l'assemblea non può deliberare la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; e) ogni quadriennio, e sempre nella sua riunione ordinaria, l'assemblea elegge tra i soci il Consiglio Direttivo ed il Collegio. La votazione avviene, di solito, a schede segrete, ma l'assemblea può procedere anche per acclamazione o per alzata di mano.

Art. 15 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza. Per le modifiche allo Statuto si richiede che l'assemblea, costituita ai sensi degli artt. 11 e 12 dello stesso, deliberi con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci intervenuti.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri. Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può eleggere fra i soci un Presidente Onorario dell'Associazione il quale farà parte di diritto dello stesso Consiglio peraltro senza diritto di voto. Il Consiglio può nominare commissioni di studio aventi lo scopo di preparare elementi da sottoporre all'esame dell'assemblea per le risoluzioni di questioni interessanti la proprietà edilizia. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei propri consiglieri alcune delle funzioni di propria competenza rientranti nell'ordinaria amministrazione. In conformità di quanto previsto dall'art. 8, i componenti del Consiglio Direttivo, come ogni altro associato, svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni volta venga ritenuto opportuno dal Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno cinque consiglieri. L'avviso di convocazione, da comunicare almeno quattro giorni prima, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti da discutere. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro dei primi candidati in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati disponibili, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora: 1) per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti; 2) nel caso di dimissioni o impedimento del presidente a svolgere i suoi compiti. Al verificarsi di tali situazioni dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 19 Il Presidente rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, l'Associazione e ne dirige l'attività in conformità alle deliberazioni adottate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 21 Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli predispose il Rendiconto Finanziario, da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo in vista della successiva presentazione all'Assemblea.

Art. 22 Il Consigliere Segretario, sovrintende al funzionamento degli uffici e provvede al normale andamento dei servizi. Egli attua le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente dell'Associazione.

Art. 23 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci intervenuti all'assemblea, convocata e costituita ai sensi dell'art. 15 dello Statuto. L'assemblea nomina contestualmente un liquidatore e delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoghe attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza

nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 25 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Art. 26 I mezzi finanziari sono costituiti; dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; dai contributi di enti e associazioni; da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Art. 27 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente di affiliazione e in subordine le norme del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.